

**Disposizioni per l'attuazione delle attività di verifica ispettiva ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 334/1999 concernente il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose**

(B.U. n. 24 del 12 giugno 2003)

La direttiva 96/82/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, individua quale azione di prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti l'adozione, da parte dei gestori degli stabilimenti interessati, di un sistema di gestione della sicurezza e l'effettuazione, in carico alla parte pubblica, di misure di controllo.

Il D.Lgs. 334/1999, all'articolo 25, prevede che le misure di controllo consistano in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza e che le verifiche siano effettuate dalla Regione.

Lo stesso articolo 25 specifica tuttavia che, in attesa del completo trasferimento delle competenze in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, da attuarsi attraverso apposito accordo di programma tra lo Stato e la Regione Piemonte secondo le modalità indicate dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le verifiche relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 334/1999 sono disposte ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998.

Fino alla stipulazione dell'accordo di programma e già a partire dalla scadenza dei termini che lo stesso D.Lgs. 334/1999 stabiliva per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza da parte dei gestori, la Regione è pertanto chiamata a svolgere la suddetta attività di controllo nei confronti degli stabilimenti non tenuti alla presentazione del rapporto di sicurezza, considerato che lo svolgimento di tali compiti non è subordinato al previo trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione.

Il D.Lgs. 334/1999 dispone ancora che le verifiche ispettive siano svolte, da un lato, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente, di cui è stata distribuita una versione preliminare ai fini della successiva discussione presso la Conferenza Stato - Regioni e, dall'altro, sulla base delle modalità definite dalla Regione in attuazione dell'articolo 18 dello stesso decreto legislativo.

L'articolo 28 del D.Lgs. 334/1999 precisa inoltre che, fino all'emanazione dei criteri ministeriali, si procede avvalendosi delle norme tecniche in materia riconosciute a livello nazionale ed internazionale, tenute anche in conto le disposizioni del decreto del Ministro dell'Ambiente 9 agosto 2000 recante i principi e i criteri per l'adozione e l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo medesimo.

Tenuto conto che l'articolo 40 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 attribuisce tra l'altro alla Regione il compito di stabilire le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono alla istruttoria tecnica e per l'esercizio della vigilanza e del controllo, con la deliberazione n.17-309 del 29 giugno 2000, espressamente adottata in applicazione dell'articolo 18, la Giunta Regionale ha già approvato il provvedimento "Attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativo al coordinamento tra gli organi tecnici e al raccordo con le attività amministrative discendenti in materia di controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose di cui al D.Lgs. n. 334 del 17 agosto 1999", prevedendo anche l'istituzione a livello regionale di una Commissione Tecnica di Coordinamento.

Sulla base delle considerazioni sin qui espresse, onde garantire tempestivamente il rispetto degli adempimenti regionali e prima della costituzione della predetta Commissione, l'Unità Flessibile appositamente istituita dalla legge regionale 30 giugno 1992, n.32 al fine di svolgere le funzioni già a suo tempo attribuite alla Regione in applicazione della normativa in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, ha avviato sin dal mese di febbraio 2001 le attività di verifica attraverso l'attivazione dell'ARPA ai sensi dell'articolo 9 della stessa legge regionale.

Allo scopo, l'Unità Flessibile ha provveduto a definire un primo piano di interventi ispettivi e le relative prime modalità di conduzione degli stessi anche promuovendo l'attivazione presso l'ARPA di un corso di formazione e addestramento ad hoc per il personale destinato alle verifiche, tenuto nel mese di luglio 2001, i cui contenuti sono stati direttamente concordati con il Ministero dell'Ambiente.

La prima programmazione è stata fondata su criteri di priorità quali, tra l'altro:

- a) rilevata incompleta attuazione del programma di interventi autoprescritto in seguito alle osservazioni finali formulate dall'Unità Flessibile al termine dell'istruttoria svolta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175;

- b) quantità di sostanze o preparati pericolosi depositati, avuto riguardo in primo luogo della loro tossicità o dell'eventuale loro suscettibilità a dare origine ad emissione di sostanze tossiche in caso di eventi incidentali;
- c) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche del territorio, tenuto conto della presenza di elementi di vulnerabilità, con particolare riguardo ad insediamenti o aree contraddistinte da elevata concentrazione di persone e agli aspetti infrastrutturali incidenti sull'efficacia degli strumenti di pianificazione dell'emergenza esterna e di protezione civile;
- d) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

In seguito ad un avvio sperimentale e dovendo quindi garantire la prosecuzione programmata e sistematica delle attività, nel mese di luglio 2001 l'Unità Flessibile ha trasmesso all'ARPA un programma, predisposto ed attuato secondo i criteri orientativi già definiti nella citata nota, che prevede l'effettuazione di una verifica per ciascuno degli stabilimenti soggetti al solo obbligo dell'articolo 6 del D.Lgs. 334/1999 nel triennio 2001-2003.

Al di là dell'adozione di un calendario complessivo per l'organizzazione di un primo ciclo di ispezioni, com'è quello sinora adottato, l'articolo 25 già invocato prevede una programmazione dei controlli per ciascuno stabilimento che ne definisca la periodicità o la ripetizione sulla base dell'esame del caso specifico, salvo il caso degli stabilimenti tenuti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui al già citato articolo 8 per i quali le verifiche vanno ripetute a cadenza annuale.

Il calendario è stato sin qui puntualmente seguito e sono state conseguentemente condotte dalla struttura centrale di coordinamento dell'ARPA, ad oggi, oltre 50 verifiche in occasione delle quali è emerso un quadro di attuazione dei sistemi di gestione della sicurezza molto diversificato tra gli stabilimenti e che, in taluni casi, si è rivelato piuttosto arretrato.

Ne consegue che le ispezioni debbano essere ripetute con cadenze distinte e via via più ravvicinate quanto più la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il sistema di gestione della sicurezza o il suo stato di attuazione o, ancora, le garanzie di sicurezza dimostrate a seguito dell'analisi dei rischi tendono a livelli qualitativamente bassi.

Le verifiche, secondo quanto dispone la deliberazione n. 17-309 del 29 giugno 2000, sono svolte sulla base di programmi concordati con la Provincia che tuttavia, ai fini di consentire agli organi tecnici incaricati l'organizzazione delle attività, debbono potersi integrare nell'ambito di una programmazione unitaria, al pari di quanto la stessa deliberazione n. 17-309 prevede per la programmazione delle attività istruttorie.

In tale quadro, tenuto poi conto che ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 334/1999 gli oneri relativi all'espletamento dei compiti di controllo sono posti a carico dei gestori e quantificati in base alle specifiche tariffe da stabilirsi con decreto ministeriale, occorre che i criteri per la programmazione della periodicità delle ispezioni, da definirsi per ciascuno stabilimento, siano formalmente espressi e resi disponibili ai gestori prima di procedere alla successiva verifica.

È inoltre opportuno che siano altrettanto formalmente adottate le modalità per la conduzione delle verifiche ispettive sin qui elaborate e messe a punto sulla base dell'esperienza conseguente alle attività già svolte, per garantire la più ampia trasparenza e conoscenza degli strumenti di controllo e favorire il più efficace allineamento con le prescrizioni e gli obiettivi di qualità della prevenzione dettati dalla disciplina in argomento.

Va rilevato che per il necessario supporto consultivo e propositivo per l'esercizio delle funzioni generali di indirizzo, di vigilanza e di monitoraggio sullo stato di applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 334/1999, la deliberazione n. 17-309 ha appositamente istituito a livello regionale la Commissione Tecnica di Coordinamento sui pericoli di incidenti rilevanti.

Considerato che le disposizioni del provvedimento saranno efficaci solo a decorrere dalla data di stipulazione dell'accordo di programma di cui al citato articolo 72 del D.Lgs. 112/1998, con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 108-6940 del 5 agosto 2002, è stata anticipata la costituzione della Commissione Tecnica di Coordinamento citata che, nella seduta di insediamento, ha stabilito tra le priorità di lavoro l'esame della proposta di linea guida avanzata dall'Unità Flessibile sulla base delle esperienze desunte dall'attività svolta sul campo.

La proposta, approfondita ed approvata con alcune modificazioni dalla Commissione nella seduta del 16 dicembre 2002, è stata successivamente illustrata alle Province nell'apposita seduta del 31 marzo 2003, anche tenuto conto delle prospettive di esercizio delle funzioni da parte delle stesse a valle del richiamato accordo di programma.

Sentita la relazione dell'Assessore all'Ambiente;

la Giunta unanime;

- visto il decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999;
- vista la legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000;

- vista la legge regionale 30 giugno 1992, n. 32;
- vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17-309 del 29 giugno 2000;
- vista la proposta della Commissione Tecnica di Coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 17-309 del 29 giugno 2000, approvata nella seduta del 16 dicembre 2002;

delibera

- di adottare i criteri di cui all'allegato A per la determinazione dei programmi delle verifiche ispettive di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 334/1999;
- di adottare le modalità riportate in allegato B per la conduzione delle verifiche ispettive di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 334/1999;
- di fare salvo il diritto spettante alla Regione e alla Provincia, secondo il rispettivo periodo di esercizio della funzione, di esigere da ciascuno dei gestori degli stabilimenti presso i quali siano state effettuate le suddette verifiche antecedentemente al provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 29 del D.Lgs. 334/1999, il versamento delle somme dovute in relazione all'applicazione delle tariffe definite dal provvedimento medesimo, da ripartirsi a favore degli organismi tecnici secondo i criteri ivi indicati;
- di dare atto che, per effetto dell'articolo 9 della legge regionale 30 giugno 1992, n. 32, fino all'assunzione di efficacia delle disposizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 17-309 del 29 giugno 2000, allo svolgimento delle suddette verifiche provvede l'ARPA;
- di stabilire che, relativamente alle verifiche svolte precedentemente alle presenti disposizioni, l'ARPA trasmetta all'Unità Flessibile operante presso il Settore Grandi Rischi Industriali della Regione Piemonte e alla Provincia competente per territorio i giudizi sulla base degli esiti delle verifiche stesse, rilevati dai verbali e dalle relazioni già redatte;
- di dare altresì atto che, fino al trasferimento delle competenze da attuarsi secondo le modalità indicate dall'articolo 72 del D.Lgs. 112/1998, le disposizioni stabilite dal presente atto non si applicano agli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 334/1999.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

## ALLEGATO A

### CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE

L'attività di controllo dei sistemi di gestione della sicurezza (SGS), fermo restando l'obbligo da parte dei gestori di garantirne la piena attuazione, deve mirare ad incoraggiare in ogni realtà industriale la costante evoluzione del sistema stesso affinché questo sia in grado di gestire le attività e le criticità peculiari della realtà individuando di volta in volta spunti di miglioramento e nuove modalità per rendere l'organizzazione più efficace, efficiente e trasferibile.

Per ottenere questo risultato, tenendo conto che l'adozione e l'attuazione del SGS hanno richiesto in molte realtà un significativo cambio culturale e che pertanto il quadro di attuazione risulta molto diversificato tra gli stabilimenti, si ritiene che anche la periodicità delle verifiche debba essere direttamente legata allo stato di attuazione del SGS dimostrato presso ciascuno stabilimento.

In questo senso quindi la periodicità delle verifiche sarà definita in funzione del rispetto sostanziale del criterio descritto di seguito.

Il criterio è stato costruito pensando ad un'ipotetica "evoluzione" di un sistema costruito *ex novo* e si compone di livelli sequenziali che interpretano le fasi essenziali di implementazione di un sistema:

1. Il primo livello, rappresenta in sostanza l'esistenza del sistema in termini di adozione formalmente espressa. Un sistema di gestione, difatti, per poter essere ritenuto esistente deve innanzitutto essere documentato in tutte le sue articolazioni (politica, manuale, procedure, istruzioni operative, modulistica) e formalmente riconosciuto dall'organizzazione in cui è attuato.

Allo scopo, le diverse articolazioni documentali dovranno possedere caratteristiche di formalità quali l'indicazione della data di emissione, della data di entrata in vigore e delle ragioni che motivano l'emissione e l'indicazione di numeri di pagine e di sezioni, dovranno essere verificate ed approvate dalle figure competenti, tramite apposizione di firma, e distribuite in modo verificabile a tutte le funzioni interessate, dovranno essere aggiornate rispetto allo stato di fatto delle attività dello stabilimento.

L'archivio documentale dovrebbe contenere almeno l'emissione precedente a quella in vigore.

2. Il secondo livello, rappresenta l'espressione formale dell'impegno dell'organizzazione a raggiungere gli obiettivi.

Un sistema di gestione non può difatti essere unicamente inteso come un insieme di procedure ed istruzioni operative, ma comprende il coinvolgimento della direzione aziendale nella formalizzazione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dei molteplici aspetti che compongono il sistema e per la verifica continua del sostanziale rispetto delle scadenze interne ed esterne, nonché per il controllo dell'esecuzione delle attività calendarizzate.

Tali criteri dovrebbero prevedere che eventuali ritardi o inadempienze siano giustificati ed approvati dalla direzione aziendale.

3. Il terzo livello attiene alla fase operativa di un sistema e si può e si deve riscontrare nell'applicazione delle procedure sia in termini di organizzazione sia di adozione di modulistica standardizzata per le diverse attività in corso nella realtà industriale.

In termini formali e sostanziali, il rispetto di tale requisito si manifesta nel riscontro dell'adozione di sistemi tecnici adeguati in relazione alle problematiche di rischio presenti, nel fatto che tutte le attività significative e critiche dal punto di vista della sicurezza per la realtà industriale siano documentate, che le procedure e le istruzioni operative presenti nello stabilimento siano rispettate ed utilizzate e che l'emissione delle procedure significative sia supportata da attività di training documentata.

4. Il quarto livello, ha a che vedere con l'aspetto evolutivo del sistema ed esprime la sua capacità di garantire la piena e consapevole conoscenza da parte di tutte le persone che operano all'interno della realtà industriale, anche per consentire la pronta trasferibilità ai nuovi operatori, ed il suo costante miglioramento attraverso il formale apprestamento di strumenti atti ad individuare misure di autocorrezione mirate alla realtà specifica e quindi ad attivare un processo virtuoso di gestione e di perfezionamento delle attività tramite procedure di aggiornamento e di modificazione rispetto allo stato delle conoscenze.

Tale livello trova riscontro se tutte le persone, sulla base delle procedure interne, utilizzano i moduli a loro disposizione per evidenziare punti di miglioramento, esperienze operative, anomalie, quasi incidenti, se tra le azioni correttive si trovano anche provvedimenti gestionali e non solo impiantistici o procedurali e se la direzione ha messo in atto delle iniziative per stimolare l'adesione al SGS da parte di tutto il personale.

L'attitudine al miglioramento si apprezza se nel documento "politica di prevenzione degli incidenti rilevanti" esistono obiettivi realmente collegati alla criticità dello stabilimento e questo collegamento è visualizzabile come circolo virtuoso di miglioramento continuo, se il sistema di indicatori di prestazione adottato ha un'effettiva e specifica attinenza all'aspetto della prevenzione degli incidenti rilevanti ed è efficacemente monitorato, se le verifiche periodiche interne individuano come non conformità anche aspetti gestionali e non solo impiantistici e procedurali e se è in atto un'integrazione delle diverse attività dello stabilimento e dei relativi sistemi di gestione, mantenendo però sempre ben distinte le caratteristiche peculiari di ogni documento o attività.

Sotto il profilo formale, ciascun livello si reputa soddisfatto quando la maggior parte degli aspetti che lo caratterizzano è riscontrabile in modo diffuso sulle evidenze documentali e gestionali afferenti al SGS. In tal senso, la rilevazione di carenze in ordine ad uno o più aspetti va valutato rispetto alla rilevanza che l'aspetto stesso assume nel contesto complessivo del sistema e in relazione alla criticità nei confronti delle problematiche di rischio specifiche.

Ogni livello deve poi essere sottoposto, con riferimento alle sezioni di cui al decreto ministeriale 9 agosto 2000, ad una valutazione di adeguatezza sostanziale in termini di rispondenza alle esigenze, alle dimensioni e all'entità dei rischi presenti nello stabilimento, di capacità di evidenziare le attività critiche risultanti dall'analisi dei rischi e di operare le conseguenti azioni gestionali, di controllo e tecniche.

Il sistema viene quindi valutato nel suo complesso, tenuto conto di entrambi gli aspetti di congruità formale e di adeguatezza attraverso l'espressione di un giudizio sintetico atto a definire il livello qualitativo di sviluppo del sistema. Tale giudizio è rappresentato sotto forma numerica e corrisponde al numero che descrive il più alto tra i livelli che sono ritenuti sostanzialmente soddisfatti.

Il verificatore, o il gruppo di verifica, esprime il suddetto giudizio complessivo nell'ambito della relazione conclusiva redatta conformemente alle indicazioni fornite all'allegato B seguente.

In relazione alla valutazione in tal modo espressa ed una volta terminato il primo ciclo di ispezioni già programmato dalla Regione Piemonte per il triennio 2001-2003, comprendente una verifica per ciascuno degli stabilimenti non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza, alla definizione dei successivi programmi delle verifiche di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 334/1999 si provvede mediante l'applicazione del criterio di seguito indicato.

Critério per la riprogrammazione delle verifiche ispettive in base alla determinazione della cadenza di ripetizione

- A. Si procede alla programmazione di un secondo ciclo di ispezioni comprendente una verifica per ciascuno stabilimento, riordinando il calendario secondo valori crescenti del giudizio complessivo attribuito nel corso della verifica effettuata nel primo ciclo, in modo che gli stabilimenti che abbiano ottenuto giudizi bassi siano rivisitati prioritariamente.  
Qualora, nell'ambito della verifica effettuata nel secondo ciclo, uno stabilimento ottenga un giudizio pari a 1 o a 2, la verifica è ripetuta entro i dodici mesi successivi.
- B. Una volta terminato il secondo ciclo di verifiche, la ripetizione delle verifiche nei periodi successivi è così definita:
- per gli stabilimenti che nel corso dell'ultima verifica abbiano ottenuto un giudizio complessivo pari a 1, la verifica è ripetuta entro sei mesi dalla precedente ispezione;
  - per gli stabilimenti che nel corso dell'ultima verifica abbiano ottenuto un giudizio complessivo pari a 2, la verifica è ripetuta entro dodici mesi dalla precedente ispezione;
  - per gli stabilimenti che nel corso dell'ultima verifica abbiano ottenuto un giudizio complessivo pari a 3, la verifica è ripetuta entro ventiquattro mesi dalla precedente ispezione;
  - per gli stabilimenti che nel corso dell'ultima verifica abbiano ottenuto un giudizio complessivo pari a 4, la verifica è ripetuta entro trentasei mesi dalla precedente ispezione.

La Commissione Tecnica di Coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 17-309 del 29 giugno 2000 coordina la predisposizione di un programma unitario sul territorio regionale.

Il programma, predisposto su base pluriennale e aggiornato ogni anno, evidenzia per ogni anno solare l'elenco degli stabilimenti da sottoporre a verifica ordinato secondo la sequenza risultante dall'applicazione dei criteri suindicati e, quando possibile, il periodo presunto e lo scopo principale della verifica.

Resta naturalmente fermo che, per gli stabilimenti tenuti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 334/1999, il programma tiene conto della periodicità regolata dallo stesso articolo 25 del medesimo decreto legislativo.

Il programma è unicamente reso disponibile alle autorità e agli organi preposti al controllo e alla vigilanza, oltre che al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ai fini di consentire la migliore organizzazione delle risorse destinate a tali attività e non è trasmesso o diffuso ai gestori.

Verifiche non pianificate possono essere disposte in qualsiasi momento in relazione, tra l'altro, al verificarsi di un incidente o di un quasi-incidente oppure alla formale richiesta di pareri in ordine alla compatibilità urbanistica.

Resta fermo che le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni stabilite in esito all'istruttoria tecnica o dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 334/1999 sono disposte, indipendentemente dal programma, sulla base delle esigenze amministrative di volta in volta emergenti.

## **ALLEGATO B**

### **MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE**

Le ispezioni di cui al presente provvedimento sono svolte con l'obiettivo principale di verificare la conformità del sistema di gestione della sicurezza ai requisiti ed ai contenuti richiesti specificati nel decreto del Ministro dell'Ambiente del 9 agosto 2000 e la sostanziale attuazione della politica di sicurezza dichiarata dal gestore.

Le ispezioni hanno altresì lo scopo di esaminare, i sistemi tecnici presenti presso lo stabilimento, con riferimento alle soluzioni adottate dal gestore per prevenire l'accadimento di incidenti rilevanti e mitigarne le potenziali conseguenze. Tale aspetto viene affrontato in relazione agli impianti o parti di impianto evidenziati come critici dall'analisi dei rischi svolta dallo stesso gestore o ritenuti tali nel corso degli approfondimenti.

Il singolo intervento ispettivo non deve necessariamente esaurire l'esame degli aspetti tecnici e gestionali né essere necessariamente condotta rispetto al complesso degli impianti o al complesso degli aspetti gestionali. La successione delle verifiche per ciascuno stabilimento dovrà tuttavia garantire l'esame di entrambi gli elementi.

Le ispezioni sono condotte da un gruppo di verificatori composto in base alle competenze richieste per le finalità della verifica che, in ogni caso, riguardano esclusivamente gli aspetti relativi al pericolo di incidente rilevante. Ove, quindi, nel corso delle verifiche vengano rilevate situazioni che coinvolgono la competenza diretta delle amministrazioni cui afferiscono i componenti del nucleo ispettivo, le stesse procedono, secondo le normative vigenti e le rispettive attribuzioni, ad avviare gli autonomi spettanti procedimenti.

La verifica ispettiva ha inizio, previa comunicazione all'Unità Flessibile della Regione Piemonte e alla Provincia, con la presa visione, presso il gestore o altra sede opportuna, da parte degli ispettori incaricati, della documentazione che caratterizza le attività e le criticità presenti nello stabilimento, tra cui il documento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i documenti che descrivono e sostanziano il sistema di gestione della sicurezza, l'analisi dei rischi e gli esiti di precedenti controlli e prescrizioni effettuati dalle autorità competenti.

Espletata una ricognizione generale sull'organizzazione complessiva del sistema, la verifica prosegue con la raccolta delle evidenze relative alle criticità tecniche, organizzative e gestionali individuate anche sulla base di precedenti controlli. La verifica puntuale dei singoli aspetti è di norma effettuata con l'ausilio di strumenti di analisi sistematica di cui in appendice è riportato uno schema di riferimento o di liste di controllo appositamente e previamente predisposte in relazione agli obiettivi specifici della verifica.

Ciascuna verifica può essere articolata in più giornate anche non consecutive; al termine di ciascuna giornata, i verificatori sottoscrivono un verbale con l'indicazione dei presenti, dei punti trattati e dell'eventuale documentazione acquisita o richiesta, di cui copia è consegnata al gestore.

Al termine della verifica e prima della redazione della relazione conclusiva della stessa, le risultanze sono illustrate al gestore in modo che ne possa essere accertata la piena comprensione e che siano preliminarmente discusse le modalità di adeguamento che si rendessero eventualmente necessarie.

Il gruppo di verifica quindi si riunisce per la stesura della relazione conclusiva che è costituito da una prima parte in cui sono riportate le attività svolte, unitamente a copia dei verbali di sopralluogo, le osservazioni complessive e il giudizio complessivo sull'efficacia ed efficienza del sistema di gestione della sicurezza formulato sulla base dei criteri in allegato A e da una seconda parte in cui sono dettagliate le prescrizioni di carattere tecnico, organizzativo e gestionale che la commissione ispettiva ritiene debbano essere notificate al gestore.

La relazione è trasmessa all'Unità Flessibile della Regione Piemonte e alla Provincia che provvede, a regime, a comunicare al gestore le prescrizioni, dandone contestuale informazione alla stessa Unità Flessibile; entro 30 giorni dal ricevimento delle prescrizioni, il gestore invia alle medesime autorità, oltre che all'ARPA, un programma degli interventi di adeguamento con l'indicazione dei termini per il loro completamento. Alla scadenza dell'ultimo termine stabilito nel programma, il gestore trasmette alle suddette autorità e all'ARPA una relazione sugli interventi attuati recante una loro sintetica descrizione.

L'Unità Flessibile della Regione Piemonte dà periodicamente notizia delle attività di verifica svolte al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio anche ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 15, comma 4, del D.Lgs. 334/1999.

## LISTA DI CONTROLLO PER LE VERIFICHE ISPETTIVE

## PARTE A CURA DEL GESTORE

	Rif. Doc.	Data versione
<b>1</b> <b>DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE, STRUTTURA DEL SGS E SUA INTEGRAZIONE CON LA GESTIONE AZIENDALE</b>		
<b>i Definizione e diffusione del documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esistenza del Documento sulla Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti</li> <li>▪ Esistenza di una procedura relativa alle modalità di diffusione e riesame del Documento</li> </ul>		
<b>ii Contenuti del documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indicazione dei principi, dei criteri ed eventualmente delle norme di riferimento adottati per la definizione ed attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti</li> <li>▪ Elenco dettagliato e relativa descrizione delle modalità di attuazione di ciascuno dei punti del SGS</li> <li>▪ Programma di miglioramento del SGS</li> </ul>		
<b>iii Struttura del SGS adottato ed integrazione con la gestione aziendale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esistenza di un SGS strutturato in maniera conforme ai punti previsti dall'Allegato III del D.Lgs. 334/99</li> <li>▪ Esistenza di un SGS integrato con la parte di sistema di gestione generale, che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti, e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti</li> </ul>		

<p><b>2 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</b></p> <p><b>i Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Definizione ruoli, responsabilità e mansioni inerenti le posizioni chiave per la sicurezza, con particolare riferimento alla prevenzione dei rischi di incidente rilevante, e relative modalità di coordinamento e comunicazione</li> <li>▪ Specificazione delle responsabilità e delle modalità per la predisposizione, adozione, aggiornamento delle procedure e istruzioni per le attività di stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza</li> </ul>		
<p><b>ii Attività di formazione, informazione e addestramento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esistenza e articolazione di piani di formazione ed addestramento riferiti allo specifico aspetto di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti per ciascuna categoria di addetto che svolge attività nello stabilimento (lavoratori interni, terzi fissi o occasionali, nuovi addetti, ecc.), anche in riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DM 16 marzo 1998)</li> </ul>		



<p><b>3 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE</b></p> <p><b>i Identificazione della pericolosità di sostanze e processi e definizione di criteri e requisiti di sicurezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Identificazione di specifici criteri per: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L'acquisizione delle caratteristiche di pericolosità dell e sostanze (ad esempio schede di sicurezza)</li> <li>➤ la progettazione degli impianti e dei sistemi di sicurezza, anche in relazione alle caratteristiche di pericolosità delle sostanze e dei processi</li> </ul> </li> </ul>		
<p><b>ii Identificazione dei possibili eventi incidentali e analisi di sicurezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Definizione di specifici criteri per: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'identificazione e la valutazione degli eventi incidentali</li> <li>➤ il riesame dell'analisi dei rischi, in considerazione dell'attuazione di modifiche, dell'evoluzione tecnica e dei dati acquisiti sulla base dell'esperienza operativa</li> <li>➤ acquisizione e l'aggiornamento periodico delle informazioni che emergono dai dati dell'esperienza operativa, ivi compresa quella sui quasi incidenti, anomalie e malfunzionamenti</li> <li>➤ attività di analisi delle situazioni incidentali, per l'individuazione delle cause di tipo tecnico, organizzativo e gestionale</li> <li>➤ indicazione del livello di approfondimento delle tecniche di analisi utilizzate (check list, HAZOP, FTA, ecc.) in funzione della complessità e criticità dei vari impianti o aree di impianto</li> </ul> </li> <li>▪ Definizione e attribuzione delle responsabilità per l'identificazione e la valutazione degli eventi pericolosi</li> <li>▪ Predisposizione delle informazioni necessarie per la pianificazione territoriale (DM LL.PP 9 maggio 2001)</li> <li>▪</li> <li>▪ Esistenza di una procedura che preveda la classificazione degli eventi (incidenti, quasi incidenti, anomalie, ecc.) e le modalità di raccolta, analisi di approfondimento e registrazione dei dati sugli eventi, con l'archiviazione delle informazioni relative alle cause ed i provvedimenti</li> </ul>		
<p><b>iii Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esistenza di criteri per la pianificazione delle attività per la riduzione dei rischi</li> <li>▪ Esistenza di un sistema di acquisizione, aggiornamento , diffusione e conservazione delle informazioni sull'evoluzione normativa relativa alla progettazione, realizzazione, conduzione e manutenzione degli impianti, nonché all'evoluzione dello stato dell'arte nel campo impiantistico, della sicurezza e dell'organizzazione aziendale</li> </ul>		

<p><b>4 CONTROLLO OPERATIVO</b></p> <p><b>i Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Definizione di un programma di manutenzione, ispezione e verifica degli impianti, nel quale siano esplicitamente individuati gli elementi critici ai fini dei rischi di incidente rilevante</li> </ul>		
<p><b>ii Gestione della documentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Definizione di un sistema di archiviazione, conservazione ed aggiornamento della documentazione di base</li> </ul>		
<p><b>iii Procedure operative e istruzioni nelle condizioni normali, anomale e di emergenza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presenza di procedure e istruzioni operative che contengano informazioni relativamente alle diverse modalità di conduzione dell'impianto (marcia normale, avvio e fermata normale e di emergenza, messa in sicurezza)</li> <li>▪ Presenza di specifiche procedure per azioni critiche per la sicurezza chiaramente individuate in base all'analisi dei rischi</li> <li>▪ Esistenza di specifiche procedure inerenti la segnaletica delle apparecchiature ed eventuali parametri critici per la sicurezza (cartelli indicatori su comandi, sulle tubazioni, etichette di controllo delle apparecchiature e degli impianti)</li> </ul>		
<p><b>iv Procedure di manutenzione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esistenza di un sistema di permessi di lavoro per le attività di manutenzione in cui, per le diverse tipologie di impianti, siano previste procedure di: messa in sicurezza, fuori servizio, disattivazione, dismissione e demolizione, comprese la bonifica e lo smaltimento dei residui</li> </ul>		
<p><b>v Approvvigionamento di beni e servizi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Individuazione dei criteri e requisiti di sicurezza tecnici e normativi dei beni e servizi oggetto di fornitura</li> </ul>		

<p><b>5</b>    <b>GESTIONE DELLE MODIFICHE</b></p> <p><b>i</b>    <b>Modifiche tecnico-impiantistiche, procedurali, organizzative</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪            Esistenza dei criteri per la definizione delle modifiche permanenti e di quelle temporanee anche secondo quanto richiesto dal DM 9 agosto 2000</li> <li>▪            Esistenza di procedure per la progettazione, la pianificazione e l'attuazione delle modifiche (sia permanenti sia temporanee)</li> </ul>		
<p><b>ii</b>    <b>Aggiornamento della documentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪            Esistenza di criteri per l'aggiornamento di tutta la documentazione di stabilimento interessata dalla modifica</li> <li>▪            Esistenza di un sistema per l'archiviazione della documentazione relativa agli aspetti di gestione della modifica</li> </ul>		

<p><b>6 PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Individuazione di criteri per la predisposizione della documentazione di pianificazione dell'emergenza in conformità con quanto previsto dall'Allegato IV del D.Lgs. 334/99</li> </ul> <p><b>i Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esistenza di criteri per la pianificazione delle emergenze che correlino ogni scenario di riferimento preso in considerazione nell'analisi dei rischi con le azioni di emergenza da intraprendere ivi comprese le procedure e mezzi di allerta, allarme, evacuazione e cessato allarme</li> </ul>		
<p><b>ii Ruoli e responsabilità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Definizione e assegnazione di ruoli, compiti e responsabilità in merito ad ogni azione prevista nel piano di emergenza</li> <li>▪ Esistenza di una procedura che definisca i criteri di svolgimento di specifici corsi ed esercitazioni relativi ai comportamenti in situazione di emergenza</li> </ul>		
<p><b>iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esistenza di procedure per le manutenzioni e i controlli delle apparecchiature di emergenza, degli impianti e le attrezzature per la lotta antincendio ed il contenimento delle conseguenze e dell'equipaggiamento di protezione</li> </ul>		
<p><b>iv Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esistenza di procedure per la predisposizione e l'aggiornamento delle le sched e informative per la popolazione e i lavoratori, nonché della documentazione da fornire alle autorità per la predisposizione del piano di emergenza esterno</li> <li>▪ Esistenza di procedure per l'investigazione post -incidentale interna e di supporto a quella esterna</li> </ul>		

<p><b>7    <i>CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI</i></b></p> <p><b>i    <i>Valutazione delle prestazioni</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪            Esistenza di una procedura per l'adozione, l'aggiornamento e l'utilizzo, al fine dell'assegnazione delle priorità e della programmazione degli interventi, di indicatori inerenti la sicurezza orientati al controllo dei pericoli d'incidente rilevante, oggettivamente riscontrabili</li> <li>▪            Definizione di un indicatore globale atto a fornire l'andamento prestazionale complessivo del Sistema di Gestione della Sicurezza nel tempo</li> </ul>		
---	--	--

<p><b>8    <i>CONTROLLO E REVISIONE</i></b></p> <p><b>i    <i>Verifiche interne</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪            Esistenza di procedure per l'attività periodica di verifica ispettiva (safety audit) interna o esterna da parte del gestore per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del SGS nel perseguimento degli obiettivi indicati nella politica</li> </ul>		
<p><b>ii   <i>Riesame della politica di sicurezza e del SGS</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪            Esistenza di procedure per il riesame e l'aggiornamento della Politica e del sistema di gestione della sicurezza, anche a seguito dell'evoluzione normativa e del miglioramento delle conoscenze tecniche e gestionali</li> </ul>		

**PARTE A CURA DEL VERIFICATORE**

VERIFICA		RISCONTRO (rif.)	NOTE/ GIUDIZIO (rif.)
<b>1</b>	<b><i>DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE, STRUTTURA DEL SGS E SUA INTEGRAZIONE CON LA GESTIONE AZIENDALE</i></b>		
	<p><b>i Definizione e diffusione del documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che sia stato diffuso in azienda il Documento sulla Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, come documento di stabilimento o integrazione delle politiche emesse a livello più alto dell'organizzazione aziendale;</li> <li>▪ Verificare che nella definizione e nel riesame del Documento sia stato consultato il Rappresentante dei Lavori della Sicurezza;</li> </ul> <p><b>ii Contenuti del documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare la completezza dei contenuti del Documento ed in particolare che siano riportati:               <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'indicazione dei principi e dei criteri a cui il Gestore intende riferirsi nell'attuazione della politica;</li> <li>➤ l'elenco dettagliato e la relativa descrizione delle modalità di attuazione nello stabilimento di ciascuno dei punti del SGS;</li> <li>➤ il programma di miglioramento del SGS e l'eventuale programma di adeguamento al DM 9 agosto 2000.</li> </ul> </li> </ul>		

	<p><b>iii Struttura del SGS adottato ed integrazione con la gestione aziendale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che il SGS adottato, preveda come componenti della sua struttura complessiva: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ definizione della politica</li> <li>➤ organizzazione e personale</li> <li>➤ identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti</li> <li>➤ controllo operativo</li> <li>➤ gestione delle modifiche</li> <li>➤ pianificazione di emergenza</li> <li>➤ controllo delle prestazioni</li> <li>➤ controllo e revisione</li> </ul> </li>   <li>▪ Verificare che sia integrato con la gestione dell'Azienda e che siano chiaramente individuabili gli aspetti relativi al controllo dei pericoli di incidente rilevante</li> </ul>		
--	--	--	--

	<p><b>2 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE</b></p> <p><b>i Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che le modalità di coordinamento e comunicazione tra i diversi livelli dell'organizzazione siano commisurate alle esigenze, alle dimensioni dello stabilimento e all'entità dei rischi.</li>   <li>▪ Verificare che esista un servizio che si occupi in maniera specifica della sicurezza dello stabilimento, commisurato alle esigenze, alle dimensioni dello stabilimento e all'entità dei rischi e che sia individuato un referente della sicurezza dello stabilimento.</li> </ul>		
	<p><b>ii Attività di formazione, informazione e addestramento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che nei piani di formazione ed addestramento siano individuati: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ I contenuti;</li> <li>➤ I tempi e la periodicità;</li> <li>➤ la relativa documentazione.</li> </ul> </li>   <li>▪ Verificare che a seguito delle attività di formazione ed addestramento siano testati e documentati tramite registri l'efficacia dell'addestramento ed il grado di consapevolezza raggiunto.</li> </ul>		

	<p><b>3 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE</b></p> <p><b>i Identificazione della pericolosità di sostanze e processi e definizione di criteri e requisiti di sicurezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che i criteri adottati sia per l'acquisizione delle informazioni relative alle sostanze pericolose sia per la progettazione degli impianti e dei sistemi di sicurezza ne prevedano il riesame anche in funzione dell'aggiornamento tecnico e normativo.</li> </ul>		
	<p><b>li Identificazione dei possibili eventi incidentali e analisi di sicurezza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare la congruenza tra l'analisi di sicurezza e le procedure operative relative alle condizioni normali, in presenza di anomalie e al verificarsi dell'emergenza.</li> <li>▪ Verificare che per gli incidenti, quasi incidenti, anomalie registrate siano state individuate le cause ed effettivamente realizzate le misure di intervento secondo le priorità stabilite.</li> <li>▪ Verificare che le informazioni e le successive azioni conseguenti l'analisi dell'esperienza operativa (incidenti, quasi incidenti, anomalie, ecc.) siano state comunicate e diffuse a diversi livelli.</li> </ul>		
	<p><b>lii Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che tali criteri tengano conto anche: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Della rilevanza specifica del rischio;</li> <li>➤ Degli obiettivi e dei criteri di sicurezza adottati;</li> <li>➤ Dell'esperienza operativa acquisita;</li> <li>➤ Dell'andamento degli indicatori di prestazione individuati.</li> </ul> </li> </ul>		



	<p><b>4 IL CONTROLLO OPERATIVO</b></p> <p><b>i Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che gli elementi critici individuati nel programma siano oggetto di manutenzione e controllo periodico, in relazione alla loro affidabilità, come assunto nella valutazione dei rischi.</li> </ul>		
	<p><b>ii Gestione della documentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ La documentazione di base deve comprendere almeno: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Informazioni sulle proprietà delle sostanze coinvolte e sulla loro pericolosità</li> <li>➤ Informazioni sui materiali impiegati nelle apparecchiature;</li> <li>➤ Schemi a blocchi e di processo con indicazione dei parametri caratteristici;</li> <li>➤ Schemi di marcia</li> <li>➤ Descrizione degli impianti di servizio, impianti elettrici, dei sistemi di controllo e strumentazione;</li> <li>➤ Descrizione dei sistemi di sicurezza.</li> </ul> </li> </ul>		
	<p><b>iii Procedure operative e istruzioni nelle condizioni normali, anomale e di emergenza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che le procedure e istruzioni operati ve contengano almeno le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Modalità di conduzione degli impianti in condizioni normali;</li> <li>➤ Parametri operativi normali degli impianti;</li> <li>➤ Limiti operativi massimi degli impianti, conseguenze e modalità di conduzione qualora si operi fuori dai limiti;</li> <li>➤ modalità di avvio e fermata (normale e di emergenza);</li> <li>➤ modalità di messa in sicurezza degli impianti.</li> </ul> </li> <li>▪ Verificare che gli utilizzatori abbiano facile accesso alla documentazione e dimostrino di conoscerla.</li> <li>▪ Verificare le modalità adottate per la segnaletica, in termini di: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Comprensibilità e visibilità dei cartelli indicatori;</li> <li>➤ Manutenzione ed eventuale aggiornamento anche in funzione dell'evoluzione della normativa di riferimento.</li> </ul> </li> </ul>		

	<p><b>iv Procedure di manutenzione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che i permessi di lavoro prevedano almeno: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Autorizzazione degli interventi;</li> <li>➤ Verifica preventiva della qualità dei materiali e dei pezzi di ricambio e loro idoneità ai sensi dei criteri e requisiti minimi di sicurezza;</li> <li>➤ Qualificazione dei manutentori per interventi specifici;</li> <li>➤ Definizione delle modalità di svolgimento delle attività di manutenzione con garanzia della sicurezza;</li> <li>➤ Comunicazione degli esiti dell'intervento e riesame del ripristino dell'operabilità standard;</li> <li>➤ Istituzione, corretta compilazione e conservazione dei registri degli interventi di manutenzione su impianti, equipaggiamenti, apparecchiature, ecc. e predisposizione dell'elenco aggiornato di tali registri.</li> </ul> </li> </ul>		
	<p><b>v Approvvigionamento di beni e servizi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che tali criteri e requisiti comprendano almeno: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Verifica dei requisiti di conformità dei beni e servizi per l'approvazione della fornitura;</li> <li>➤ Qualificazione o eventuale certificazione degli addetti all'installazione e alla realizzazione;</li> <li>➤ Verifiche di qualità (ad esempio su saldature, prove dei materiali , controlli non distruttivi, prove sulle apparecchiature, ecc.).</li> </ul> </li> </ul>		

	<p><b>5 GESTIONE DELLE MODIFICHE</b></p> <p><b>i Modifiche tecnico-impianistiche, procedurali, organizzative</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che tali criteri comprendano la definizione, per le modifiche temporanee, della durata massima di tali modifiche, scaduta la quale la modifica sia rimossa o trasformata in definitiva.</li> <li>▪ Verificare che tali procedure comprendano per la fase di progettazione e pianificazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi di incidente rilevante con livello di approfondimento adeguato alla complessità dell'intervento;</li> <li>➤ Attribuzione delle responsabilità per l'approvazione del progetto esecutivo di modifica;</li> <li>➤ per la fase di attuazione:</li> <li>➤ individuazione dei pericoli e valutazione dei rischi nelle fasi di esecuzione dei lavori per l'attuazione della modifica;</li> <li>➤ pianificazione delle attività di attuazione della modifica;</li> <li>➤ assegnazione delle responsabilità del personale coinvolto nella richiesta, esecuzione, controllo ed approvazione finale della modifica effettuata;</li> <li>➤ controllo delle eventuali ricadute tecnico – impiantistiche, procedurali ed organizzative conseguenti le modifiche sulle altre parti impiantistiche dello stabilimento e sull'organizzazione.</li> </ul> </li> </ul>		
	<p><b>ii Aggiornamento della documentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che in occasione di una modifica sia previsto almeno l'aggiornamento della seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valutazione dei rischi, piano di emergenza interno, eventuale rapporto di sicurezza e quant'altro richiesto dalla normativa vigente;</li> <li>➤ Schemi, disegni e quant'altro serve a identificare e descrivere tecnicamente gli impianti, i dispositivi e le attrezzature in uso, nonché i parametri che ne caratterizzano il funzionamento;</li> <li>➤ procedure operative di conduzione e manutenzione, e quant'altro serve a descrivere correttamente le modalità operative di condizione dell'impianto;</li> <li>➤ aggiornamento dei piani e programmi (e relativa documentazione) di informazione, formazione ed addestramento, in relazione alla complessità dell'intervento;</li> <li>➤ aggiornamento dei piani di verifica, ispezione e manutenzione degli impianti e delle procedure di ispezione;</li> </ul> </li> <li>▪ Verificare l'esistenza di: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ richiesta dell'intervento di modifica;</li> <li>➤ rilascio dei permessi di lavoro;</li> <li>➤ riesame ed approvazione finale della modifica;</li> <li>➤ verbali di avvenuta formazione del personale;</li> <li>➤ registrazione finale.</li> </ul> </li> </ul>		

	<p><b>6 PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA</b></p> <p><b>i Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che i criteri indicati che dovranno tener conto almeno dei seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Scenari incidentali ipotizzabili di riferimento;</li> <li>➤ Schede di sicurezza delle sostanze pericolose;</li> <li>➤ Descrizione dei sistemi di emergenza;</li> <li>➤ Planimetrie dello stabilimento e del sito, con indicazione dei punti critici e ubicazione dei punti di raccolta e vie di fuga;</li> <li>➤ Azioni di emergenza da intraprendere per ogni scenario di riferimento;</li> <li>➤ Linee di comunicazione interne ed esterne;</li> <li>➤ Procedure e mezzi di allerta, allarme, evacuazione e cessato allarme;</li> <li>➤ Effetti acuti sugli addetti che svolgono a qualunque titolo attività nello stabilimento, danni ambientali, danni alle popolazioni, danni agli impianti e agli equipaggiamenti.</li> </ul> </li> </ul>		
	<p><b>li Ruoli e responsabilità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che sia stata attribuita in maniera univoca la Responsabilità della Gestione delle Emergenze.</li> <li>▪ Verificare che sia stata valutata l'adeguatezza delle squadre di intervento (mezzi e persone) e di gestione delle emergenze che è possibile mobilitare in caso di emergenza, e della dislocazione che ne assicuri la tempestività dell'intervento.</li> <li>▪ Verificare che il personale sia stato addestrato o relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ gestione specifica dell'emergenza nelle attività proprie svolte nello stabilimento;</li> <li>➤ utilizzo dei dispositivi personali di protezione a disposizione in funzione della tipologia di incidente;</li> <li>➤ disposizione dei sistemi di protezione collettiva dello stabilimento e dei reparti specifici.</li> </ul> </li> <li>▪ Verificare che nei criteri siano precisati: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ la periodicità di effettuazione dell'attività formativa e di esercitazione;</li> <li>➤ le modalità di verifica dell'attività svolta;</li> <li>➤ la gestione dei verbali delle esercitazioni effettuate.</li> </ul> </li> </ul>		

	<p><b>lii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che l'equipaggiamento di protezione per fronteggiare i rischi in condizioni anomale previste e di emergenza sia reso disponibile al personale che svolge attività nello stabilimento.</li> <li>▪ Verificare che tali equipaggiamenti siano periodicamente controllati in termini di disponibilità e verifica funzionale.</li> </ul>		
	<p><b>Iv Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che sia prevista l'attribuzione della responsabilità della gestione dell'emergenza e le modalità di collaborazione e supporto alle autorità esterne.</li> <li>▪ Verificare che sia stata predisposta ed aggiornata la documentazione e le informazioni di cui all'art.20 del D.Lgs.334/99 per la eventuale predisposizione dei piani di emergenza esterni e di supporto alle azioni di protezione dell'ambiente e della popolazione.</li> <li>▪ Verificare che la procedura preveda: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ L'individuazione della responsabilità e le modalità di collaborazione e di supporto con gli addetti per rendere il sito agibile dopo l'incidente rilevante;</li> <li>➤ la segnalazione dell'incidente e la salvaguardia delle prove oggettive.</li> </ul> </li> </ul>		
	<p><b>7 CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI</b></p> <p><b>i Valutazione delle prestazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che il controllo sistematico delle prestazioni sia svolto mediante l'analisi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ indicatori di prestazioni, opportunamente registrati e documentati,</li> <li>➤ esperienza operativa;</li> <li>➤ esiti di prove ed ispezioni condotte nello stabilimento;</li> <li>➤ esiti di verifiche interne.</li> </ul> </li> </ul>		

	<p><b>8 CONTROLLO E REVISIONE</b></p> <p><b>i Verifiche interne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Valutare per l'effettuazione delle verifiche ispettive siano definiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ periodicità;</li> <li>➤ responsabilità;</li> <li>➤ documentazione di verifica (questionari, liste di controllo, report, verbali);</li> <li>➤ documenti attestanti i risultati ottenuti, le raccomandazioni scaturite e il conseguente piano di adeguamento dell'intero sistema di gestione della sicurezza.</li> </ul> </li> </ul>		
	<p><b>ii Riesame della politica di sicurezza e del SGS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verificare che l'aggiornamento tenga in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ gli indicatori delle prestazioni;</li> <li>➤ gli esiti delle verifiche ispettive svolte, ivi comprese quelle di cui all'art.25 del D.Lgs.334/99;</li> <li>➤ l'analisi relativa al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici;</li> <li>➤ il conseguente riesame degli impegni del gestore.</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Giudizio sintetico complessivo sul sistema</b>			

- Nota** A titolo esemplificativo si intendono quali indicatori "negativi":
- Numero degli incidenti, quasi incidenti, anomalie;
  - Numero delle ore di fermata non programmata;
  - Numero di guasti riscontrati nei sistemi o apparecchiature critiche;
  - Numero degli infortuni;
  - Numero delle non conformità normative riscontrate da organi esterni di controllo;
  - Numero delle non conformità di sistema riscontrate nell'ambito delle attività di verifica;
  - Ammontare delle risorse dedicate al ripristino degli impianti ed al ripristino ambientale;
  - Ammontare dei costi per il risarcimento dei danni.

- e quali indicatori "positivi":
- Numero delle ore dedicate alla revisione di sicurezza di progetti e modifiche;
  - Risorse dedicate alla manutenzione programmata;
  - Numero delle ispezioni tecniche di controllo degli impianti e delle apparecchiature;
  - Risorse dedicate alle attività di analisi dei rischi e di studi di affidabilità;
  - Risorse dedicate alle attività di informazione, formazione e addestramento;
  - Numero di verifiche ispettive interne eseguite;
  - Risorse per l'aggiornamento tecnico e normativo